Informativa contenente una descrizione del sistema di protezione dell'infanzia in Ucraina relativamente all'assistenza e al collocamento dei minori orfani e dei minori privati delle cure genitoriali

I genitori (genitori adottivi) sono i rappresentanti legali dei propri figli minori (codice civile ucraino, articolo 242, parte I). I genitori hanno il diritto di coinvolgere altre persone nell'educazione del minore e di trasferirlo presso soggetti ed enti giuridici per educarlo (diritto di famiglia ucraino, articolo 151, parte II).

Il tutore è il rappresentante legale del minore e di un soggetto dichiarato incapace. Nei casi stabiliti dalla legge (codice civile ucraino, articolo 242, parti II e III) il rappresentante legale può essere un'altra persona.

Fino a quando non viene stabilita la custodia o l'assistenza e non viene designato il tutore o il soggetto che presterà assistenza al minore, la custodia, o l'assistenza, spetta all'autorità di tutela competente (codice civile ucraino, articolo 65).

Se il minore risiede permanentemente in una struttura sanitaria o in un istituto di istruzione o altro istituto per minori, le funzioni di custodia e assistenza del minore sono conferite all'amministrazione di tali istituti (diritto di famiglia ucraino, articolo 245, parte I).

I genitori affidatari sono i rappresentanti legali del minore affidato e agiscono senza poteri specifici in quanto tutori o prestatori di assistenza (diritto di famiglia ucraino, articolo 256-2, parte IV).

I genitori educatori sono i rappresentanti legali del minore e agiscono senza poteri specifici in quanto tutori o prestatori di assistenza (diritto di famiglia ucraino, articolo 256-6, parte IV).

La legge ucraina sulla "protezione dell'infanzia" dispone che le autorità esecutive locali e le autorità autonome locali, che agiscono in quanto autorità di tutela in funzione delle loro competenze in virtù della legge ucraina vigente, provvedano all'adozione di misure riguardanti la protezione dell'infanzia.

Le peculiarità della protezione dei diritti dei minori appartenenti a diverse categorie sono altresì stabilite dal diritto di famiglia ucraino, dalle leggi ucraine riguardanti la "definizione delle condizioni organizzative e giuridiche per la protezione sociale dei minori orfani e dei minori privati delle cure genitoriali" e gli "organi e servizi per i problemi dei minori ed enti speciali per l'infanzia", nonché da altri atti legislativi nazionali.

Conformemente all'articolo 56 del codice civile ucraino, le autorità di tutela in Ucraina sono le seguenti: le amministrazioni pubbliche dei distretti, i distretti delle città di Kiev e Sebastopoli e gli organi esecutivi dei consigli municipali, distrettuali e rurali.

La procedura con azioni dettagliate per le autorità di tutela è definita dall'ordinanza di esecuzione delle attività riguardanti la protezione dei diritti del minore da parte delle autorità di tutela, approvata mediante la risoluzione n. 866 del Consiglio dei ministri ucraino, del 24 settembre 2008 (di seguito, "ordinanza").

Le leggi ucraine riguardanti la "definizione delle condizioni organizzative e giuridiche per la protezione sociale dei minori orfani e dei minori privati delle cure genitoriali" e gli "organi e servizi per i problemi dei minori ed enti speciali per l'infanzia" e la predetta ordinanza affidano l'esame delle questioni relative alla protezione sociale dei minori, in particolare i minori orfani e quelli privati delle cure genitoriali o i minori in condizioni di vita difficili, ai servizi per i problemi dei minori in quanto unità strutturali dell'autorità di tutela.

Le autorità di tutela sono autorizzate a svolgere le seguenti funzioni:

- individuare i minori in condizioni di vita difficili, inclusi quelli in pericolo, quelli che hanno subito violenza domestica o che hanno commesso atti di violenza domestica in qualunque forma, nonché i minori rimasti senza cure genitoriali, per organizzare la loro protezione sociale, anche mediante la tenuta di registri, e per garantire, ove opportuno, il loro collocamento temporaneo;
- allontanare immediatamente il minore dai genitori in caso di pericolo per la sua vita e salute;
- preparare e deferire a un organo giurisdizionale l'istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale di un padre o di una madre o allontanare il minore dai genitori non decaduti dalla responsabilità genitoriale;
- rivolgersi agli organismi di registrazione dello stato civile per registrare la nascita di un minore con genitori ignoti;
- conferire a un minore lo status di minore orfano o di minore privato delle cure genitoriali;
- disporre per i minori orfani e per i minori privati delle cure genitoriali varie forme di collocamento, dando la priorità a quelle familiari;
- risolvere i conflitti tra i genitori riguardanti l'educazione del minore;
- controllare l'uso previsto degli assegni di mantenimento del minore;
- attuare protocolli amministrativi nel caso in cui i genitori o coloro che li sostituiscono non adempiano i loro doveri concernenti l'educazione del minore;
- proteggere i diritti di alloggio e di proprietà del minore;
- conferire al minore lo status di minore vittima di attività belliche e conflitti militari;
- rimpatriare il minore cittadino ucraino che abbia lasciato il paese senza un rappresentante legale all'estero e che necessita di essere rimpatriato in Ucraina;
- sostenere, a livello organizzativo e metodologico, le case famiglia per minori, i centri di riabilitazione sociale e psicologica per minori e i centri di sostegno sociale per minori e famiglie;
- rappresentare gli interessi del minore dinanzi a un organo giurisdizionale, ecc.

Forme familiari di collocamento dei minori orfani e dei minori privati delle cure genitoriali

La garanzia che gli orfani e i minori privati delle cure genitoriali ricevano un'educazione in forme familiari di collocamento è disciplinata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dal diritto di famiglia ucraino, dal codice civile e dal codice di procedura civile ucraini, dalle leggi ucraine sulla "protezione dell'infanzia", sugli "organi e servizi per i problemi dei minori ed enti speciali per l'infanzia", sulla "definizione delle condizioni organizzative e giuridiche per la protezione sociale dei minori orfani e dei minori privati delle cure genitoriali" e dalle risoluzioni del Consiglio dei ministri ucraino n. 866 "Problemi riguardanti le attività delle autorità di tutela relative alla protezione dei diritti del minore", del 24 settembre 2008, n. 564 "Approvazione dello statuto degli orfanotrofi di tipo familiare", del 26 aprile 2002, e n. 565 "Approvazione dello statuto delle famiglie affidatarie", del 26 aprile 2002.

Conformemente all'articolo 52 della Costituzione ucraina, il mantenimento e l'educazione dei minori orfani e dei minori privati delle cure genitoriali spettano allo Stato.

L'articolo 6 della legge ucraina sulla "definizione delle condizioni organizzative e giuridiche per la protezione sociale dei minori orfani e dei minori privati delle cure genitoriali" privilegia il collocamento del minore in famiglie di cittadini ucraini: adozione, custodia o assistenza, famiglia affidataria e orfanotrofio di tipo familiare.

È chiaramente indicato che il minore può essere collocato in istituti per orfani e minori privati delle cure genitoriali, indipendentemente dalla titolarità della proprietà o da qualunque rapporto di subordinazione, se per determinati motivi non è stato possibile collocarlo in famiglia.

CUSTODIA E ASSISTENZA

La custodia e l'assistenza del minore sono stabiliti mediante decisione di un'autorità di tutela tramite procedura definita dalla predetta ordinanza o da un organo giurisdizionale esclusivamente per i minori orfani e per i minori privati delle cure genitoriali (la custodia riguarda minori di età inferiore ai 14 anni, l'assistenza riguarda minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni).

È designato tutore o prestatore di assistenza in primo luogo il cittadino che ha legami familiari o di parentela con il minore.

Il tutore o prestatore di assistenza riceve un sostegno finanziario dallo Stato per il mantenimento del minore che ha in custodia ma, a differenza dei genitori affidatari e dei genitori educatori di un orfanotrofio di tipo familiare, non riceve alcun sostegno finanziario in quanto tale.

Può diventare tutore o prestatore di assistenza una persona adulta, capace e consenziente, salvo le persone specificate all'articolo 212[1] del diritto di famiglia ucraino. Una persona i cui interessi siano contrari a quelli del minore non può averne la custodia né prestargli assistenza.

---

[1] **Articolo 212.** Persone non idonee a diventare genitori adottivi.
Non possono adottare minori le persone rientranti nelle seguenti categorie:
1) persone con capacità limitata;
2) persone dichiarate incapaci;
3) persone la cui responsabilità genitoriale è stata revocata e non reintegrata;
4) persone che in passato sono state genitori adottivi (tutori, prestatori di assistenza o genitori affidatari) di un altro minore, ma l'adozione (custodia, assistenza o affido) è stata revocata o annullata per loro colpa;
5) persone registrate o in cura presso un dipartimento di disintossicazione o neuro-psichiatrico;
6) tossicodipendenti o alcolizzati;
7) persone prive di un luogo di residenza permanente e di un reddito stabile;
8) persone che soffrono di una malattia figurante nell'elenco approvato dall'autorità esecutiva centrale responsabile della formulazione della politica statale di assistenza sanitaria;
9) stranieri non coniugati salvo quando lo straniero è un familiare del minore;
10) persone che sono state condannate per reati contro la vita e la salute, la libertà, l'onore e la dignità, la libertà sessuale e l'integrità sessuale, la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e il buon costume, o in relazione a spaccio di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro equivalenti, nonché per i reati di cui agli articoli 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 e 442 del codice penale ucraino, o che hanno carichi pendenti non ancora cancellati per qualunque altro tipo di reato;
11) persone il cui stato di salute impone sostegno e cure continui;
12) apolidi;
13) persone coniugate ad altre che non possono essere genitori adottivi conformemente ai punti da 3 a 6, 8 e 10 del presente articolo.
2. Non possono diventare genitori adottivi, oltre alle persone specificate nel presente articolo, anche altre i cui interessi siano contrari a quelli del minore.

Il diritto prioritario di registrarsi come tutore (o prestatore di assistenza) spetta:

- alle persone che hanno legami familiari o di parentela con il minore affidato (sono tenuti contestualmente in considerazione i rapporti personali tra di essi e la capacità della persona di adempiere i doveri di tutore o prestatore di assistenza);
- a una famiglia con cui il minore conviveva nel momento in cui è stata sollevata la questione della determinazione della custodia (o assistenza).

Nello stabilire a chi concedere la custodia o l'assistenza del minore sono prese in considerazione le qualità personali della persona, la sua abilità nell'educare il minore, l'atteggiamento di quest'ultimo nei confronti di tale persona e la volontà del minore.

Le persone che presentano domanda di custodia o assistenza di un minore che vive in istituto sono indirizzate al servizio per i problemi dell'infanzia e sono informate della necessità di presentare i documenti di cui all'articolo 40 o, per il periodo di legge marziale in Ucraina (solo per i familiari), all'articolo 79 della predetta ordinanza.

Condizione necessaria per coloro che non sono familiari del minore ma vogliono registrarsi come tutori o prestatori di assistenza per tale minore è aver ricevuto un'apposita formazione sui problemi educativi dei minori privati delle cure genitoriali. Tale formazione non è prevista per i familiari del minore che convivono con quest'ultimo e intendono prenderlo in custodia (o prestagli assistenza).

La custodia e la prestazione di assistenza come forme di collocamento del minore prevedono in particolare quanto segue:

- i tutori e i prestatori di assistenza adempiono i loro doveri a titolo gratuito;
- al minore privato delle cure genitoriali dato in custodia o assistito è corrisposto un sostegno sociale;
- la decisione di custodia o assistenza non sospende il pagamento di pensioni, assegni di mantenimento, risarcimenti per danni a seguito della perdita di un soggetto che provvedeva alle necessità del minore e altre prestazioni sociali spettanti a quest'ultimo a norma di legge;
- il minore orfano e il minore privato delle cure genitoriali in custodia o assistito mantiene i benefici prescritti dalla legge per la categoria di minore cui appartiene;
- il minore in custodia può essere adottato da altri cittadini con il consenso di un'autorità affidataria o di tutela.

FAMIGLIA AFFIDATARIA

La questione è disciplinata dal diritto di famiglia ucraino e dalla risoluzione n. 565 del Consiglio dei ministri ucraino, del 26 aprile 2002, "Approvazione dello statuto delle famiglie affidatarie".

Famiglia affidataria: famiglia o persona non coniugata che volontariamente e a titolo oneroso accetta di educare da uno a quattro minori orfani e minori privati delle cure genitoriali e di convivervi. Per il periodo di legge marziale in Ucraina, tali famiglie possono accogliere minori rimasti senza cure genitoriali senza beneficiare di un sostegno finanziario per il loro mantenimento.

I genitori affidatari possono essere persone coniugate fisicamente abili, salvo le persone specificate all'articolo 212 del diritto di famiglia ucraino.

Nel decidere il collocamento del minore presso una famiglia affidataria sono presi in considerazione i seguenti fattori:

• età dei genitori affidatari e del minore (quando entrambi i genitori affidatari raggiungono l'età pensionabile tutti i minori ad essi affidati devono aver raggiunto l'età sufficiente per lasciare la famiglia affidataria). In alcuni casi, con il consenso delle parti, la famiglia affidataria può continuare a svolgere la propria funzione dopo che i genitori affidatari hanno raggiunto l'età pensionabile, ma per non più di cinque anni;

• reddito mensile medio totale della famiglia nei sei mesi antecedenti (non può essere inferiore alla soglia di sussistenza stabilita per legge per i gruppi sociali e demografici interessati);

• risultati formativi (chiunque desideri diventare genitore affidatario deve obbligatoriamente seguire una formazione organizzata dai centri regionali dei servizi sociali per famiglie, minori e giovani alla quale partecipino specialisti in psicologia, pedagogia e medicina).

Le fasi per la formazione di una famiglia affidataria sono le seguenti:

- superamento da parte dei genitori affidatari dei corsi di preparazione appositamente predisposti (si tratta di una condizione obbligatoria, la formazione viene svolta non meno di una volta ogni due anni);
- elaborazione di raccomandazioni da parte dei centri dei servizi sociali per famiglie, minori e giovani in base ai risultati formativi;
- elaborazione, da parte del servizio per i problemi dell'infanzia, di un parere riguardante la presenza o meno delle condizioni necessarie per formare la famiglia affidataria;
- decisione sulla formazione della famiglia affidataria da parte dell'amministrazione statale del distretto (o del comitato esecutivo del consiglio locale) in base alla domanda e ai documenti presentati;
- stipula di un accordo per il collocamento del minore presso la famiglia affidataria a fini di educazione e convivenza;
- collocamento del minore presso la famiglia affidataria.

La decisione sulla formazione della famiglia affidataria e sul collocamento del minore presso tale famiglia è adottata dall'amministrazione statale del distretto o dal comitato esecutivo del consiglio municipale.

Le peculiarità di una famiglia affidataria sono le seguenti:

- i genitori affidatari adempiono i loro doveri nell'educare il minore a titolo oneroso (diversamente dall'adozione e dalla custodia/prestazione di assistenza): uno di essi riceve un sostegno finanziario pari al 35 % del sostegno sociale statale previsto per ogni minore affidato;
- i genitori affidatari accolgono il minore loro affidato nella loro abitazione, che deve rispondere alle condizioni sanitarie, igieniche e di vita previste (diversamente dal collocamento del minore presso un orfanotrofio di tipo familiare);
- al minore orfano e al minore privato delle cure genitoriali collocato presso una famiglia affidataria è corrisposto un sostegno sociale statale;
- il minore orfano e il minore privato delle cure genitoriali collocati presso una famiglia affidataria mantengono i benefici e le garanzie statali prescritti dalla legge per tali categorie di minori, nonché gli assegni di mantenimento, le pensioni e le altre prestazioni sociali precedentemente assegnati;

- il minore orfano e il minore privato delle cure genitoriali possono essere adottati da altri cittadini, ma i genitori affidatari hanno il diritto di adottarli in via prioritaria.

ORFANOTROFIO DI TIPO FAMILIARE

La questione è regolamentata dal diritto di famiglia ucraino e dalla risoluzione n. 564 del Consiglio dei ministri ucraino, del 26 aprile 2002, "Approvazione dello statuto degli orfanotrofi di tipo familiare".

Orfanotrofio di tipo familiare: una singola famiglia formata per volontà di una persona coniugata o non coniugata che accoglie non meno di cinque minori orfani e minori privati delle cure genitoriali per educarli e convivervi. Il numero totale di minori accolti in un orfanotrofio di tipo familiare non può essere superiore a 10, inclusi i figli biologici. Per il periodo di legge marziale in Ucraina, tali famiglie possono ospitare minori rimasti senza cure genitoriali, senza percepire un sostegno finanziario per il loro mantenimento.

Genitori educatori: coniugi o persone non coniugate che accolgono non meno di cinque minori orfani e minori privati delle cure genitoriali per educarli e convivervi e a cui è stato attribuito lo status di genitori educatori per decisione delle autorità di tutela.

Possono diventare genitori educatori le persone adulte e abili, salvo quelle specificate all'articolo 212 del diritto di famiglia ucraino.

Il reddito mensile medio pro capite totale della famiglia nei sei mesi che precedono il mese di presentazione della domanda di creazione di un orfanotrofio di tipo familiare non può essere inferiore alla soglia di sussistenza stabilita per legge per i gruppi sociali e demografici interessati.

Le fasi per la formazione di un orfanotrofio di tipo familiare sono le seguenti:

- superamento da parte dei genitori educatori dei corsi di preparazione appositamente previsti (si tratta di una condizione obbligatoria, la formazione viene svolta non meno di una volta ogni due anni);
- elaborazione di raccomandazioni da parte dei centri dei servizi sociali per famiglie, minori e giovani in base ai risultati formativi;
- elaborazione, da parte del servizio per i problemi dell'infanzia, di un parere riguardante la presenza o meno delle condizioni necessarie per formare un orfanotrofio di tipo familiare;
- decisione sull'istituzione dell'orfanotrofio di tipo familiare da parte dell'amministrazione statale del distretto (o del comitato esecutivo del consiglio locale) in base alla domanda e ai documenti presentati;
- stipula di un accordo per l'istituzione dell'orfanotrofio di tipo familiare tra i genitori educatori e l'autorità che ha deciso di istituirlo;
- collocamento dei minori presso l'orfanotrofio di tipo familiare (da completare entro 12 mesi dalla data della sua istituzione; i minori aventi legami familiari sono collocati per primi, salvo quando non possono vivere insieme per motivi medici).

Nel decidere il collocamento dei minori è presa in considerazione l'età dei genitori educatori e dei minori (quando entrambi i genitori educatori raggiungono l'età pensionabile tutti i minori ad essi affidati devono aver raggiunto l'età sufficiente per lasciare l'orfanotrofio di tipo familiare). In alcuni casi, con il consenso delle parti, l'orfanotrofio di tipo familiare può

continuare a svolgere la propria funzione dopo che i genitori educatori hanno raggiunto l'età pensionabile, ma per non più di cinque anni.

Le peculiarità di un orfanotrofio di tipo familiare sono le seguenti:

- i genitori educatori accolgono i minori per educarli e convivervi a titolo oneroso (percepiscono un sostegno finanziario pari al 35 % del sostegno sociale statale spettante per ogni minore affidato, distribuito in parti uguali in base al loro consenso);
- ai genitori educatori è assegnata una casa o appartamenti separati conformemente alle disposizioni prescritte per legge;
- ad ogni minore affidato è corrisposto un sostegno sociale statale;
- i minori affidati mantengono i benefici e le garanzie statali prescritti dalla legge per i minori orfani e per i minori privati delle cure genitoriali, nonché gli assegni di mantenimento, le pensioni e le altre prestazioni sociali precedentemente assegnati;
- i minori orfani e quelli privati delle cure genitoriali possono essere adottati da altri cittadini, ma i genitori educatori di un orfanotrofio di tipo familiare hanno il diritto di adottarli in via prioritaria.

Conformemente all'articolo 31 della legge ucraina riguardante la "definizione delle condizioni organizzative e giuridiche per la protezione sociale dei minori orfani e dei minori privati delle cure genitoriali", i genitori educatori sono persone che sostituiscono i genitori, fungono da rappresentanti legali dei minori ad essi affidati e proteggono i loro diritti e interessi di fronte alle autorità statali, incluse quelle giudiziarie, in quanto tutori o prestatori di assistenza senza poteri specifici. I genitori educatori non possono far valere i diritti ad essi conferiti se questi sono in conflitto con gli interessi del minore.

L'ottenimento dello status di genitori educatori presso orfanotrofi di tipo familiare non limita i diritti civili di tali persone.

I genitori educatori hanno il diritto di:

- proteggere il minore e i suoi interessi in quanto tutori o prestatori di assistenza senza poteri specifici;
- rivolgersi a un organo giurisdizionale per chiedere la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori biologici del minore ad essi affidato;
- rivolgersi a un organo giurisdizionale per chiedere di annullare o invalidare l'adozione di un minore che abbia convissuto con loro e sia stato trasferito per essere adottato;
- adottare il minore educato e mantenuto presso la loro famiglia;
- partecipare all'esame, da parte dell'autorità di tutela, delle questioni riguardanti la gestione delle proprietà del minore;
- chiedere la restituzione del minore da parte di qualsiasi persona che lo trattenga senza presupposti giuridici o giurisdizionali;
- chiedere alle autorità di tutela informazioni complete sul minore e sui suoi genitori biologici, sul suo stato di salute e sul livello e sulle peculiarità dello sviluppo del minore;
- decidere autonomamente i metodi di educazione del minore prendendo in considerazione le sue opinioni e le raccomandazioni delle autorità di tutela.

I genitori educatori hanno i seguenti obblighi:

- proteggere i diritti e gli interessi del minore e rappresentarlo di fronte ad istituzioni e organizzazioni;
- creare condizioni adeguate per lo sviluppo completo e armonico del minore;
- occuparsi della salute, dello sviluppo fisico, mentale e morale e dell'educazione del minore, nonché prepararlo al lavoro;
- garantire che il minore sia sottoposto a visite mediche due volte all'anno presso medici specialisti e seguirne le raccomandazioni;
- garantire che il minore venga istruito, monitorarne il percorso formativo e lo sviluppo all'interno degli istituti di istruzione e restare in contatto con insegnanti ed educatori;
- impegnarsi nello sviluppo delle capacità del minore, anche coinvolgendolo in attività lavorative presso istituti educativi extrascolastici;
- non ostacolare la comunicazione del minore con i suoi genitori biologici e restituirlo ad essi in caso di reintegro della responsabilità genitoriale, di scarcerazione e altre evenienze, purché ciò non sia contrario agli interessi del minore né vietato da una decisione giurisdizionale;
- collaborare con le amministrazioni statali locali, le autorità autonome locali e gli operatori sociali nel coinvolgere specialisti per la soluzione di questioni problematiche;
- informare le autorità di tutela competenti in caso di condizioni sfavorevoli al mantenimento, alla crescita e all'educazione del minore in un orfanotrofio di tipo familiare.

PATROCINIO DI UN MINORE

Scopo del patrocinio è garantire la protezione dei diritti di un minore che, a causa di condizioni di vita difficili, non è temporaneamente in grado di vivere con i suoi genitori/rappresentanti legali, fornire a tale minore e alla sua famiglia servizi miranti al suo reinserimento nel nucleo familiare d'origine o conferirgli lo status necessario all'adozione di decisioni ulteriori, prendendo in considerazione l'interesse superiore del minore nel garantirgli il diritto di crescere in una famiglia o in condizioni il più possibile simili a quelle di una famiglia.

Il patrocinio è quindi una forma di collocamento temporaneo del minore che generalmente non ha ancora ottenuto lo status di orfano o di minore privato delle cure genitoriali.

La questione relativa alla formazione e al funzionamento di una famiglia patrocinante è regolamentata dal diritto di famiglia ucraino e dall'ordinanza relativa alla creazione e all'attività delle famiglie patrocinanti e al collocamento e alla permanenza presso tali famiglie, approvata dalla risoluzione n. 893 del Consiglio dei ministri ucraino, del 20 agosto 2021, "Problematiche relative alla protezione dei diritti dei minori e servizi di patrocinio del minore".

La famiglia patrocinante è la famiglia in cui, con il consenso di tutti i suoi membri, un adulto che ha seguito un apposito corso di formazione svolge le funzioni di genitore patrocinante a titolo professionale.

Il genitore patrocinante è una persona che, con la partecipazione dei membri della famiglia, e all'interno di quest'ultima, fornisce al minore servizi di assistenza, educazione e riabilitazione.

I genitori patrocinanti non sono rappresentanti legali del minore.

CASA FAMIGLIA DI PICCOLE DIMENSIONI

L'istituzione di una casa famiglia di piccole dimensioni è disciplinata dalla risoluzione n. 926 del Consiglio dei ministri ucraino, del 31 ottobre 2018, "Approvazione dei regolamenti tipo riguardanti le case famiglia di piccole dimensioni".

Per "casa famiglia di piccole dimensioni" si intende un istituto di protezione sociale concepito per accogliere a lungo termine orfani e minori privati delle cure genitoriali (residenti), inclusi i minori disabili, in condizioni simili a quelle di una famiglia, per consentire loro di socializzare e prepararli ad una vita autonoma, aiutarli a rientrare nel nucleo familiare d'origine o facilitarne il collocamento presso forme familiari di educazione.

Le case famiglia di questo tipo forniscono servizi in base alle necessità della comunità territoriale, sostituendo istituzioni e organizzazioni con compiti simili; in tal modo esse accelereranno la riforma delle scuole convitto istituite in epoca sovietica e garantiranno ai minori un pieno accesso ai servizi della comunità.

In una casa famiglia di piccole dimensioni possono convivere contemporaneamente non più di 10 minori sani o otto con capacità limitate, inclusi i disabili.

A una casa famiglia di piccole dimensioni sono affidati in primo luogo minori orfani e minori privati delle cure genitoriali con capacità limitate, inclusi i disabili, salvo quelli che necessitano di cure palliative.

In mancanza di tali minori, possono essere affidati a una casa famiglia di piccole dimensioni anche altri orfani e minori privati delle cure genitoriali di età compresa tra i 10 e i 18 anni.

Per mantenere i legami familiari, è possibile affidare a una casa famiglia di piccole dimensioni minori di età compresa tra i tre e i nove anni insieme a fratelli o sorelle più grandi, nonché minori rimasti senza cure genitoriali i cui fratelli o sorelle siano già ospitati in tale struttura.

Uno dei compiti della casa famiglia di piccole dimensioni è provvedere affinché il minore sia educato presso l'istituto prescolare e di istruzione secondaria inferiore più vicino al luogo di residenza, garantendo anche il diritto dei minori con bisogni educativi speciali a un'istruzione inclusiva e a servizi educativi basati su piani individualizzati.

La creazione di case famiglia di piccole dimensioni rafforza il ruolo e le responsabilità delle autorità esecutive locali e delle autorità autonome locali relativamente alle condizioni in cui versano i minori e le famiglie con minori.

Il mantenimento statale dei minori nelle case famiglia di piccole dimensioni consiste in 2,5 volte la soglia di sussistenza per i minori di età adeguata e in 3,5 volte la soglia di sussistenza per i minori di età adeguata con disabilità.